

DECRETO-LEGGE n. 48 del 4 maggio 2023 “MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO”

In vigore dal 5 maggio 2023, il Decreto Lavoro del 4 maggio 2023 ha introdotto novità in tema di sicurezza sul lavoro.

Gli articoli 14-15-16-17 del Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” sono interamente dedicati alla sicurezza sul lavoro.

Nello specifico l’art. 14 introduce le modifiche al D. Lgs. 81/08, riassunte di seguito:

- **Diretta correlazione tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria.**
La nomina del Medico Competente deve appunto avvenire, oltre che per i casi già previsti dal D.Lgs. 81/08, anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
- **Integrato l’art. 21 con l’obbligo per il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni del titolo IV del D.Lgs. 81/08.**
- **Obbligo per il Medico Competente di richiedere la cartella sanitaria al lavoratore, in occasione della visita di assunzione, e di tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.**
- **Obbligo per il Medico Competente di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in caso di impedimento.**
- **Previsto il monitoraggio per l’applicazione degli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formative e sulla conformità alla normativa di riferimento, sia da parte di chi eroga la formazione sia da parte dei destinatari.**
- **In merito alle verifiche sulle attrezzature, si riconosce la titolarità di esercitare la verifica periodica successiva da parte di soggetti privati abilitati, i quali possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio rispondendo direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.**
- **Obbligo per il noleggiatore o concedente in uso di attrezzature: richiedere e conservare agli atti una autodichiarazione di affidamento dell’attrezzatura esclusivamente ad operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, in possesso di formazione e addestramento.**
La dichiarazione può essere compilata dal soggetto che prende direttamente a noleggio o in concessione d’uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori incaricati.
- **Obbligo di formazione e addestramento specifico per il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Qualora non provveda a questi adempimenti il datore di lavoro è prevista la sanzione penale che include l’arresto o l’ammenda.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE n. 48 del 4 maggio 2023 “MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO”

Si riporta qui di seguito un estratto del D.L. 48/2023.

Estratto 01 – dal Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” del Decreto-Legge 4 maggio n.2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
- b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «,nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;
- c) all’articolo 25, comma 1:
 - 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e -bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;
 - 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n -bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
- d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b -bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
- e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
- f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;
- g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 -bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
- h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4 -bis».

Art. 15.

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2 -ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.